

Legge n. 178/2020: esonero contributivo under 36

Con Messaggio del 7.10.2021 n. 3389, a seguito dell'autorizzazione pervenuta dalla Commissione europea, l'INPS fornisce le indicazioni per fruire dell'incentivo finalizzato a promuovere l'occupazione giovanile stabile (ex art. 1 co. 10-15 della L. 178/2020) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in tempo indeterminato avvenute nel 2021.

Lavoratori coinvolti

Ai fini del diritto all'esonero contributivo, l'assunzione deve riguardare lavoratori che alla data della prima assunzione incentivata (ex. art. 1, comma. 10, L. 178/2020):

- non abbiano compiuto il 36° anno di età;
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Datori di lavoro beneficiari

L'esonero è previsto per tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, mentre restano esclusi la Pubblica Amministrazione e le imprese del settore finanziario.

Si specifica inoltre (ex. art. 1, comma. 12, L. 178/2020) che l'esonero contributivo spetta i datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ai sensi della L.23 luglio 1991, n.223) nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Durata dell'esonero e importo massimo

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ex art. 1, comma 11 L.178/2020, l'esonero contributivo (di cui all'art. 1, commi 100-105 e 107, della L.27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto nella misura del 100%, riproporzionata in caso di rapporti di lavoro instaurati o cessati nel corso del mese, per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che assumano in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), nel limite di importo pari a 6.000 euro annui.

Cumulabilità e vincoli

L'esonero contributivo non è cumulabile con ulteriori esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Inoltre, lo stesso è subordinato al rispetto dei principi generali in tema di incentivi all'assunzione (ex art. 31 del D.Lgs. 150/2015), le norme a tutela delle condizioni di lavoro, nonché l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori. Infine, è necessario essere in possesso del DURC attestante la regolarità contributiva.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti
Villa Roveda Associati